

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui contratti stipulati tra il Ministero degli affari esteri e alcune società per la realizzazione di opere nel Terzo mondo

Presentata il 18 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Aiuti al Terzo mondo. Ma anche aiuti alle imprese, agli avvocati, alla burocrazia in senso generale. A tutti, meno che a coloro che in quelle terre muoiono di fame. Fino a far finire in fumo per beghe e ritardi una cifra compresa tra i 100 e i 150 miliardi di vecchie lire. A firmare tutto questo è lo Stato italiano o meglio il Ministero degli affari esteri che, a prescindere dai finanziamenti a progetti meritevoli nei Paesi più bisognosi, negli ultimi tre anni è stato costretto a deliberare l'esborso di 150 miliardi aggiuntivi per chiudere contenziosi aperti negli anni '90.

La presente proposta di legge si propone di istituire una apposita Commissione di inchiesta per fare luce su quanto accaduto, dato che la maggior parte dei contratti che il Ministero degli affari esteri ha stipulato con le società Emit, Cmc, Cotecno, Media-coop, Salini, Castoro, Nomisma, Gilco ha finito con il concludersi in pagamenti di

ingenti somme di denaro per spese relative a liti, interessi legali, interessi di mora e « anatocismo ». Sarebbe opportuno accertare i motivi che hanno provocato il sorgere di tali controversie facendo sì che una ingente parte dei finanziamenti, anziché raggiungere i bisognosi destinatari, venisse sprecata in processi burocratici e costose consulenze.

Aiutare i Paesi del Terzo mondo è un imperativo morale! Il mondo occidentale e industrializzato ha la necessità di conquistare sempre nuovi mercati sia al proprio interno, con l'immissione di prodotti nuovi spesso inutili e che costituiscono delle semplici variazioni dei precedenti, sia all'esterno, soprattutto oggi dato che i suoi mercati sono abbondantemente saturi. Insomma abbiamo un bisogno vitale di vendere le nostre merci anche alle popolazioni del Terzo e Quarto mondo, ma così facendo, anziché aiutarle, le roviniamo trasformando della gente povera in miserabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sui contratti conclusi tra il Ministero degli affari esteri e alcune società per la realizzazione di opere nel Terzo mondo. In particolare, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere indagini sulle modalità degli affidamenti, sulla esecutività dei progetti, sulle modalità contrattuali, atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie ad esse connesse, attraverso le quali vennero effettuati acquisti ed eventuali e successive cessioni da parte delle società Emit, Cmc, Cotecno, Mediacoop, Salini, Castoro, Nomisma e Gilco;

b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e interessi stranieri e, in particolare, verificare la congruità del prezzo pagato;

c) verificare l'attuazione delle normative allora vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici destinatari delle stesse;

d) proporre soluzioni legislative e amministrative per fare recuperare all'Italia una presenza industriale rilevante nel comparto delle telecomunicazioni.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste anche in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. De-

vono in caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messe a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL005570